

## Fringe Benefits su finanziamenti a dipendenti: cosa cambia

Il 14 dicembre 2023 è stato convertito in Legge il c.d. “Decreto anticipi”, che contiene importanti e finalmente definitive novità per quello che riguarda le modalità di calcolo del “Fringe Benefit” sui mutui e finanziamenti concessi dai datori di lavoro alle/ai dipendenti, **grazie anche all’incessante impegno di First Cisl, che da mesi denunciava l’inadeguatezza del sistema di calcolo precedentemente adottato.**

### A chi interessa

Tutte le colleghe e i colleghi che hanno mutui, finanziamenti o fidi in essere erogati dal Gruppo Banco BPM.

### Cosa cambia

La nuova legge prevede che il tasso ufficiale di riferimento per determinare la misura dell’eventuale fringe benefit sarà, **con effetto dal 1° gennaio 2023:**

- ➔ Per i mutui a **tasso fisso** il tasso BCE in vigore al momento della stipula
- ➔ Per i mutui a **tasso variabile** il tasso BCE in vigore al momento della data di scadenza di ciascuna rata

Ricordiamo che il tasso BCE ha avuto questo andamento nel corso del 2023:

1 gennaio: 2,50%	10 maggio 3,75%	2 agosto: 4,25%
8 febbraio: 3,00%	15 giugno: 4,00%	20 settembre: 4,50%

Nella riunione del 14 dicembre la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariato il tasso di riferimento che quindi, presumibilmente, al 31 dicembre 2023 sarà ancora del 4,50%.

Una volta preso a riferimento il tasso corretto, il Fringe benefit viene calcolato nella misura del **50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.**

Viene quindi corretto il meccanismo, particolarmente penalizzante per le lavoratrici e i lavoratori del settore del credito che, a causa dei frequenti aumenti del tasso BCE che si sono succeduti negli ultimi mesi, ha provocato continui e penalizzanti ricalcoli e conguagli.

Se non fosse cambiata la normativa, infatti, a fine anno l’importo del fringe benefit sarebbe stato ricalcolato, per ogni rata, prendendo a riferimento il 4,50% (tasso BCE al 31/12/23) mentre con le nuove regole in vigore, **ogni importo deve essere ricalcolato prendendo a riferimento il tasso BCE in vigore al momento della scadenza di ogni rata per i mutui a tasso variabile o al momento della stipula per i mutui a tasso fisso.** Questo comporta un evidente vantaggio per il 2023, ma soprattutto risponde a un criterio maggiormente congruente col concetto di “Fringe benefit”, mirato a misurare e tassare i vantaggi che una/ un dipendente riceve per le condizioni di favore praticategli (in questo caso in forza di un accordo collettivo firmato da First Cisl e dalle altre organizzazioni sindacali) dall’azienda.

Casi particolari:

**Mutuo cointestato tra due persone entrambi dipendenti della banca:** la quota fringe sarà divisa in parti uguali tra i due cointestatari.

**Mutuo cointestato tra due persone di cui una sola è dipendente della banca:** la quota fringe sarà interamente a carico della/del dipendente

È importante notare che nel corso dell'anno la banca ha già anticipato eventuali conguagli a debito nelle buste paga in base all'andamento del tasso, al fine di evitare addebiti sostanziosi alla fine dell'anno. Tuttavia, ora dovrà procedere con gli aggiustamenti necessari per adeguarsi alle nuove normative, restituendo l'importo addebitato in base a tali regole, presumibilmente con le buste paga di gennaio o febbraio 2024.

**Soglie Fringe Benefits 2023:** le soglie entro le quali i fringe benefits sono esenti da tassazione, valide per l'anno in corso, sono:

- ➔ 3.000 euro per chi ha figli a carico
- ➔ 258,23 euro per chi non ha figli a carico

Ricordiamo che qualora si abbiano figli a carico, per potersi vedere riconosciuto l'innalzamento del limite fringe a 3.000 euro è necessario inviare la documentazione richiesta tramite la procedura presente sul portale aziendale (Clarity).

**Soglie Fringe Benefits 2024:** le nuove soglie, valide per il 2024, saranno *(in base alla bozza di legge di bilancio in discussione in questi giorni e ancora da approvare)*:

- ➔ 2.000 euro per chi ha figli a carico
- ➔ 1.000 euro per chi non ha figli a carico

è bene ricordare che, qualora sommando tutte le categorie di fringe benefits di cui si è beneficiari, si superi tale soglia, **l'intero importo** (e non solo l'eccedenza) sarà soggetto a tassazione.

*n.b. per il legislatore fiscale sono a carico i figli con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (tetto elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986.*

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM